



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

**Ordinanza Sindacale N.
Data di registrazione**

**63
11/06/2020**

OGGETTO: COVID-19: DISPOSIZIONI EMERGENZIALI DI ATTUAZIONE DELL'ART. 181 DEL D.L. 34/2020 PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE IN SEDE FISSA - PUBBLICI ESERCIZI

Visti:

- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19';
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020 'Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'.
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 57 del 17 Maggio 2020 e N.° 60 del 27 maggio 2020;
- il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)”

Considerato che l'art. 181 del Decreto Legge 34/2020 dispone:

“1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.;

Ritenuto opportuno dettare disposizioni urgenti per attivare quanto prima il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico garantendo la ripresa delle attività.

- **Vista** la citata normativa nazionale e regionale;

- **Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Visto** il vigente Regolamento edilizio;
- **Visto** il vigente Regolamento Comunale per gli spazi ed aree pubbliche.

Considerato che:

- il particolare momento emergenziale generatosi con l'evento epidemiologico e pandemico, "Covid-19" ha provocato il "lock down" con la "chiusura" delle attività commerciali, connessa alle coercitive "misure" di distanziamento e protezioni sanitarie a salvaguardia della salute pubblica;
- la dotazione di maggiori spazi a disposizione delle attività commerciali favorisce il rispetto delle misure di distanziamento;
- si rende dunque indispensabile e tempestivo l'avvio di ogni misura ed azione a sostegno e supporto del tessuto economico e sociale per agevolare il percorso di ripartenza dell'economia del territorio comunale, compromesso a seguito della crisi legata all'emergenza che a causa dell'emergenza sanitaria;

ORDINA

1) Relativamente agli aspetti procedurali:

- a) al fine di favorire l'ottimizzazione nelle occupazioni di suolo pubblico in caso di utilizzi concorrenti sulla stessa via, piazza, o altro luogo l'Amministrazione chiederà alle parti interessate di trovare un accordo; in assenza di quest'ultimo, l'occupazione di suolo pubblico avverrà in modo proporzionale alla superficie interna di ciascun esercizio, privilegiando l'esercizio commerciale con minore superficie disponibile;
- b) alle istanze non si applica l'imposta di bollo né i diritti di segreteria e/o istruttoria;
- c) la domanda secondo il fac-simile pubblicato sul sito web del Comune, nella sezione C.O.S.A.P può essere presentata tramite mail ordinaria all'indirizzo: protocollo@comune.sangiulianoterme.pisa.it, o in alternativa alla PEC del Comune: comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it; allegando all'istanza istanza, planimetria quotata con precisa indicazione dell'area che si intende occupare, anche in relazione al contesto e copia del documento di identità del firmatario; è consigliata, anche se non obbligatoria, la presentazione di foto del contesto;
- d) in caso di carenza di requisiti, diversa valutazione delle condizioni di rilascio, modifica dei presupposti, variazione della condizione epidemiologica o altro fatto rilevante si procederà all'adozione dei conseguenti provvedimenti (annullamento, revoca, rimodulazione, sospensione e simili) senza comunicazione di avvio del procedimento;
- e) l'autorizzazione viene rilasciata tramite mail all'indirizzo mittente da considerarsi domicilio informatico ad ogni effetto di legge oppure all'indirizzo PEC se fornito;
- f) l'autorizzazione ha validità limitata al periodo emergenziale stabilito con provvedimento del Governo, salvi i poteri di revoca ed annullamento, rimodulazione, sospensione e simili;

2) Relativamente agli aspetti sostanziali:

- a) qualora l'istanza provenga da un soggetto per il quale la normativa dispone l'esenzione dal pagamento dell'occupazione del suolo pubblico, la stessa è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi, previo parere del Comando di Polizia Municipale entro 5 giorni lavorativi, decorsi i quali matura il silenzio assenso;
- b) qualora l'istanza provenga da un soggetto per il quale la normativa non prevede l'esenzione dal pagamento dell'occupazione del suolo pubblico, si procederà all'eventuale rilascio della autorizzazione previo parere del Comando di Polizia Municipale, con la contestuale richiesta di pagamento del canone o.s.a.p., da effettuare entro 30 giorni dal rilascio. In tal caso non si applica il silenzio assenso;
- c) l'occupazione potrà essere richiesta relativamente ad aree fronte-esercizio, laterali o se la viabilità lo consente sul lato opposto della strada;
- d) potrà avvenire lungo le strade classificate urbane locali a bassa intensità di traffico o a senso unico di marcia, nelle aree ordinariamente adibite alla sosta veicolare, nel rispetto dell'art. 20, commi 1) e 3) del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992) e dell'art. 175 e segg. del Regolamento di attuazione, sui marciapiedi, a condizione tassativa che sia possibile lasciare una fascia libera per la circolazione pedonale avente larghezza non inferiore a mt. 1,50; sui beni appartenenti al demanio comunale ed al patrimonio indisponibile, nonché su aree private sulle quali sia stata costituita la servitù di pubblico passaggio, nei modi e nelle forme previste dalla legge;
- e) La superficie concessa potrà essere la più ampia per quanto possibile, comunque nel limite massimo di **mq. 50**;

- f) qualunque struttura e/o manufatto su superficie pubblica deve essere realizzata nel rispetto della incolumità pubblica e privata, delle specifiche norme sui materiali, sulle costruzioni, sugli impianti di ogni genere, sull'antifortunistica, sull'igiene ambientale e le somministrazioni alimentari, nel rispetto del Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione; non devono costituire insidia o intralcio di nessun genere al passaggio pedonale, nonché devono garantire il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine;
- g) l'installazione di arredi non dovrà interferire con reti tecniche o elementi di servizio, come chiusini, caditoie, quadri di controllo, illuminazione pubblica, cestini per rifiuti o altri elementi di arredo urbano pubblico già presenti.
- h) le eventuali strutture/manufatti oggetto di autorizzazione dovranno essere corredate di certificazione di corretto montaggio, certificazioni/omologazione dei materiali utilizzati in conformità alle norme CE;
- h) il titolare dell'esercizio di somministrazione dovrà adottare misure idonee ad impedire la permanenza negli spazi autorizzati, oltre la chiusura giornaliera;
- i) per ragioni di urgenza e necessità, gli elementi di arredo devono avere caratteristiche tali da poter essere rimosse entro breve termine;
- l) potranno essere fornite prescrizioni generali o particolari al fine di garantire la più ampia tutela, fermi restando gli obblighi di sicurezza igienica e di sanificazione previsti dalla vigente normativa.

Gli obblighi del concessionario sono:

- Delimitare lo spazio occupato dagli avventori mediante perimetrazione, in modo da garantire anche il distanziamento fra gli stessi imposto dalla normativa in materia di sicurezza Covid19 e rendere possibile agli organi di controllo di effettuare la verifica sul rispetto delle distanze, prevedendo idonea protezione verso la carreggiata;
- Rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione o autocertificate con l'invio della domanda;
- Rimettere in pristino il suolo o l'area pubblica al termine dell'occupazione e provvedere a proprie spese al ripristino della pavimentazione stradale e dei manufatti e impianti di proprietà comunale, nel caso in cui i medesimi siano stati danneggiati dall'occupazione.
- Ottemperare alle richieste e prescrizioni del Comune.
- Rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ed a predisporre tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/08 e degli altri rivenienti dall'applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, con particolare riferimento a quanto contenuto nel «Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione»;
- Mantenere in condizione di ordine, pulizia, igiene e decoro l'area occupata, anche mettendo a disposizione dell'utenza appositi contenitori per i rifiuti prodotti e conferendo i rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
- Non arrecare disturbo alla collettività ed intralcio alla circolazione;
- Evitare depositi di materiali sull'area circostante l'occupazione;
- Vigilare per tutta la durata della concessione sulla corretta conservazione di qualsiasi manufatto utilizzato per l'occupazione.

3) Informa che:

- 1) interverrà la revoca e la decadenza automatica della concessione di suolo pubblico, nei seguenti casi:
- in qualsiasi momento intervengano motivati superiori interessi pubblici o di pubblica sicurezza e sanità pubblica;
 - il concessionario sia responsabile di reiterata inosservanza sul rispetto delle regole di distanziamento degli avventori e divieto di assembramento di persone (dopo il secondo verbale di contestazione);
 - di reiterata inosservanza delle condizioni e/o prescrizioni imposte;
 - di sub-concessione dell'area oggetto di concessione;
 - di uso improprio della concessione o il suo esercizio in contrasto con norme e/o regolamenti vigenti ovvero con quanto prescritto nel provvedimento stesso;
 - di disturbo alla quiete pubblica degli abitanti e dei cittadini in generale accertato per almeno due volte dagli organi di controllo;
 - di mancata rimozione degli arredi al termine del periodo concesso.

2) In caso di revoca o decadenza della concessione o di scadenza della medesima, il titolare deve provvedere a propria cura e spese a rimettere ogni cosa in pristino così come stabilito dal regolamento COSAP. In difetto, provvede il Comune a spese del titolare.

Il provvedimento di revoca o decadenza è formulato e comunicato al concessionario nel rispetto delle previsioni contenute nella legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e s.m.i.).

3) Le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente atto, per le quali non viene richiesta modifica in ragione dello stesso, rimangono valide fino alla loro naturale scadenza nel rispetto delle norme e prescrizioni in materia igienico – sanitaria e di distanziamento previste per l'emergenza sanitaria da Covid-19 e secondo le disposizioni specifiche che potranno essere fissate anche in appositi protocolli di sicurezza.

4) Con la presentazione della richiesta di occupazione suolo pubblico l'esercente assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi o a cose, ivi compresa l'Amministrazione Comunale, in conseguenza di fatti imputabili alla propria attività e o al suo proprio personale dipendente o preposto e/o a qualsiasi soggetto del cui operato debba rispondere.

5) L'esercente è responsabile per ogni fatto illecito o danno derivante dalla propria occupazione e solleva l'Amministrazione Comunale da ogni fatto o danno causato a cose o a terzi avvenuto in ragione dell'occupazione del suolo pubblico e dello svolgimento su di essa dell'attività di pubblico esercizio.

Avverte

Che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio *on-line* ed è immediatamente esecutiva con decorrenza dell'efficacia di emissione.

Che le disposizioni contenute nella presente ordinanza restano in vigore fino ad espressa revoca o naturale decadenza alla scadenza del 31/10/2020 ed in quanto non contrastanti con diverse disposizioni emanate da fonti giuridicamente ed amministrativamente sovraordinate di carattere nazionale e regionale.

Che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.L. n.19/2020.

Che la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge è trasmessa al Prefetto di Pisa ed al Comandante della Polizia Municipale.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione

Sindaco

DI MAIO SERGIO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)